



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO BOSCO" LANCIANO

Sc. Infanzia "Maria Vittoria" - Sc. Primaria "Eroi Ottobrini" - Sc. Secondaria 1° grado "G. Mazzini"

Via Marconi, 1 - 66034 Lanciano (CH)

C. F. 90031370696 Tel. 087245284 - Fax 0872728364

Sito web: www.comprensivollanciano.edu.it e-mail: chic840006@istruzione.it

PEC: chic840006@pec.istruzione.it



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

I.C. "Mario Bosco" Lanciano
Member of UNESCO
Associated Schools

Allegato n. 15

REGOLAMENTO

Somministrazione farmaci in orario scolastico



ANNO SCOLASTICO 2025/26

DELIBERA N. 3 DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 23/01/2026

PREMESSA

In generale, la somministrazione di farmaci presso le scuole non è consuetudine, salvo casi eccezionali debitamente autorizzati.

Per le modalità relative alla somministrazione dei farmaci a scuola, si fa riferimento alle Linee guida emanate con la Circolare n. 321 del 10.01.2017 dal Ministero dell'Istruzione. **(Allegato n. 1).**

Le Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

Le famiglie devono informare per iscritto la scuola, all'atto dell'iscrizione, della necessità di assunzione di farmaci da parte degli allievi.

Art. 1 – Autorizzazione da parte dei Medici

I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o dai Medici di medicina generale, tramite documentazione recante la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere avendo cura di specificare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile. **(Allegato n. 2)**

L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.

Nel rilasciare le autorizzazioni i Medici dovranno dichiarare:

- L'assoluta necessità;
- La somministrazione indispensabile in orario scolastico;
- La fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.

Inoltre deve contenere in modo chiaro e leggibile:

- Nome e cognome dello studente;
- Nome commerciale del farmaco;
- Indicare se trattasi di farmaco salvavita o indispensabile;
- Descrizione dell'evento che richiede la somministrazione (nel caso di farmaci al bisogno e per i quali occorre una adeguata formazione del personale della scuola);
- Dose da somministrare;
- Modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- Durata della terapia.

La famiglia consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta (Allegato 3), unitamente al modulo di autorizzazione rilasciata dai Servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, dai Pediatri di libera scelta e/o Medici di Medicina Generale e ai farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento, dando il proprio consenso alla somministrazione dei farmaci in orario scolastico.

Art. 2 - Responsabilità e limiti di intervento

La somministrazione dei farmaci avviene nel rispetto delle indicazioni contenute nella certificazione medica e nel Piano Individuale di Intervento. Il personale scolastico non è responsabile di eventuali effetti derivanti dall'assunzione del farmaco, qualora la somministrazione avvenga correttamente e secondo le prescrizioni ricevute. Non è consentita alcuna variazione autonoma di dosaggi, orari o modalità di somministrazione.

Art. 3 - Acquisizione della richiesta della famiglia

Il Dirigente scolastico:

- acquisita la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione rilasciato dai Medici secondo le indicazioni di cui all'art.1;
- valutata la fattibilità organizzativa;
- individua l'eventuale personale scolastico a somministrare i farmaci;
- organizza un incontro formativo per il personale scolastico.

Art. 4 - Somministrazione di farmaci in orario scolastico

Il Dirigente scolastico, acquisisce la richiesta della famiglia con allegato il modulo di autorizzazione medica secondo le indicazioni di cui all'art.1 valuta la fattibilità organizzativa al fine di applicare il Piano Individuale di Intervento.

Si possono presentare due casistiche:

a) Conservazione di farmaci e successiva somministrazione da parte dei genitori o di personale esterno alla scuola.

Dietro richiesta della famiglia, supportata da opportuna autorizzazione del medico (art.1), potranno essere conservati a scuola, in situazioni di sicurezza, farmaci che non richiedano particolari attenzioni per la conservazione.

Nella richiesta della famiglia verranno indicati:

- i numeri utili per la reperibilità;
- il comportamento da tenere in caso di emergenza;
- la richiesta di accedere all'edificio scolastico in caso di necessità;
- la richiesta di intervento del 118 o altro personale medico e/o paramedico specificato.

Nell'emergenza il Dirigente autorizza i genitori, o il personale medico e /o paramedico da questi indicato, ad accedere all'edificio scolastico per somministrare il farmaco salvavita o indispensabile. Tutta la documentazione verrà inserita nel fascicolo personale dell'alunno e conservata in Ufficio di Segreteria e, in copia, presso il plesso in cui l'allievo è inserito.

b) Conservazione di farmaci e successiva somministrazione da parte del personale scolastico

Per attivare la procedura che autorizza la somministrazione dei farmaci da parte del personale scolastico durante l'orario scolastico i genitori dell'alunno/a provvederanno a far pervenire al Dirigente scolastico la documentazione sotto indicata:

- Formale richiesta sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà.
- Autorizzazione medica richiesta dai genitori ai servizi di Pediatria delle Aziende Sanitarie, ai Pediatri di Libera scelta e/o ai Medici di Medicina Generale.

Il Dirigente Scolastico individua il personale scolastico a somministrare i farmaci. Se ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo per il personale scolastico.

Art. 5- Somministrazione di farmaci per terapia e/o salvavita da parte del personale scolastico.

Caso 1: somministrazione di farmaci per terapia

Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di assistenza agli alunni al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere.

- La famiglia fa richiesta al Dirigente Scolastico accompagnata da autorizzazione medica specifica (art.1)
- Il Dirigente Scolastico concorda con la famiglia orari e modalità (compreso luogo di conservazione e di somministrazione) in cui un familiare o suo delegato possa recarsi presso la scuola. Qualora sia impossibile a un genitore o suo delegato recarsi a scuola, verifica se tra il personale vi sia qualcuno disponibile e con opportuna e adeguata formazione certificata. Se ravvisa la necessità, organizza un incontro formativo per il personale scolastico. Qualora nessun insegnante sia disponibile o non vi siano persone formate, il Dirigente Scolastico potrà interessare i servizi sanitari territoriali. Se anche questi non fossero disponibili, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno.
- L'insegnante che ha aderito alla richiesta registra puntualmente le somministrazioni effettuate (giorno, ora e posologia).

Caso 2: ricorso a farmaci salva-vita in situazioni di emergenza

Nota: tale problematica è da inquadrare in una logica di gestione dell'emergenza come prevista dal Testo Unico Sicurezza 81/08 e normative correlate.

- La famiglia segnala al Dirigente Scolastico le eventuali situazioni in cui l'alunno necessita della somministrazione immediata di farmaci salva-vita. La richiesta è accompagnata da autorizzazione medica specifica.
- Il Dirigente Scolastico organizza con i genitori o col Medico di base (Pediatra) apposita riunione informativa con gli insegnanti interessati. È necessario redigere apposito verbale, anche in forma sintetica, con firma dei partecipanti;
- Considerato che spetta al datore di lavoro individuare gli addetti all'emergenza e che il personale scolastico incaricato non può rifiutare la nomina, se non per grave e giustificato motivo, la somministrazione del farmaco salva-vita è obbligatoria e rientra nelle competenze relative alla gestione dell'emergenza.
- Il personale scolastico incaricato riceverà adeguata formazione sulla specifica emergenza con adeguata certificazione di idoneità.
- Chi avesse validi e documentati motivi per rifiutare tale incarico lo deve segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico motivandone le ragioni.
- Il personale scolastico che ha effettuato la somministrazione del farmaco salva-vita registra puntualmente le somministrazioni effettuate (giorno, ora e posologia) e ne dà segnalazione al Dirigente Scolastico e alla famiglia.
- Presso ogni plesso è istituito un Registro delle somministrazioni dei farmaci, conservato agli atti della scuola, nel quale vengono annotate data, ora, dose e firma dell'operatore.

Art. 6 - Attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il dirigente scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti

Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Art. 7 – Articolo su conservazione, scadenze e sostituzione dei farmaci

I farmaci devono essere consegnati in confezione integra, con indicazione del nome dell'alunno e della data di scadenza. La famiglia è responsabile della sostituzione tempestiva dei farmaci scaduti o esauriti.

La scuola non somministra farmaci scaduti o privi di etichettatura.

Art. 8- Gestione dell'emergenza

Ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi in cui non sia possibile applicare il Piano Individuale di intervento o che questo risulti inefficace.

Art. 9 – Durata dell'autorizzazione del Medico e della Famiglia

L'autorizzazione del medico e della famiglia ha durata strettamente legata al periodo di trattamento indicata dal Medico o per un anno scolastico.

Art. 10 - Privacy e trattamento dei dati sanitari

Tutta la documentazione sanitaria è trattata nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 – GDPR) ed è accessibile esclusivamente al personale autorizzato.

Art. 11 - Farmaci non ammessi

Non è consentita la somministrazione di farmaci non prescritti, integratori alimentari, prodotti omeopatici o fitoterapici privi di certificazione medica.